
	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 26 - 27 febbraio 2015 Luca Schiavon – Regione Veneto Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	---

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.  
REGIONI ORDINARIE**

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 26 - 27 febbraio 2015 Luca Schiavon – Regione Veneto Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	--

**Sentenza:** n. 13 del 2015

**Materia:** tributi regionali, coordinamento della finanza pubblica

**Limiti violati:** artt. 3, 77, 117, secondo comma, lettera e), 119 e 120 della Costituzione

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Regione Lazio

**Resistente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** art. 13, comma 15-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9

**Esito:** dichiara inammissibili o non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate

**Annotazioni:** la Regione Lazio ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 15-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9.


Il comma 15-bis dell’art. 13 viene censurato nella parte in cui stabilisce il valore massimo dell’aliquota dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (d’ora in avanti, «IRESA»), di cui agli artt. 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale).

Con un primo motivo di censura la ricorrente evidenzia la violazione degli artt. 77, secondo comma e 117, secondo comma, lett. e) in combinato disposto con l’art. 3 Cost., in quanto la norma impugnata introduce con decreto legge discipline del tutto eterogenee, incidenti su una pluralità di materie e supera i limiti di ragionevolezza e proporzionalità. La Corte ritiene la questione inammissibile in quanto i parametri sollevati non attengono al riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni.

Con un secondo motivo la ricorrente prospetta la menomazione della autonomia finanziaria della Regione, con violazione degli artt. 117, terzo comma e 119 Cost. in considerazione della natura dell’IRESA quale tributo regionale proprio, in quanto si determinerebbe la riduzione del gettito dell’imposta IRESA e conseguente squilibrio finanziario del bilancio regionale.

La Corte dichiara la questione inammissibile in quanto la ricorrente non ha dedotto né provato che la riduzione del gettito dell’IRESA crea uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale per l’adempimento dei propri compiti.

Con un terzo motivo viene invocata la violazione dell’art. 119, primo e secondo comma, Cost., in relazione all’art. 11 del d.lgs. n. 68 del 2011 e all’art. 19 della legge n. 196 del

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 26 - 27 febbraio 2015 Luca Schiavon – Regione Veneto Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	--

2009, in quanto la norma impugnata, incidendo in modo significativo sulle entrate regionali, sarebbe priva di copertura finanziaria, tenuto conto che l'intervento statale non conterrebbe alcuna previsione circa l'onere – inteso come minore entrata – a carico dei bilanci regionali, né alcuna indicazione circa le necessarie misure compensative.


La Corte evidenzia che l'attuale configurazione dell'IRESA quale «tributo proprio regionale» ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 68 del 2011 esclude la necessità di misure compensative, previste soltanto per gli altri tributi regionali derivati e dichiara la censura infondata.

Con un quarto motivo di censura la ricorrente invoca la violazione dell'art. 119, secondo comma e 117, terzo comma, Cost. in quanto la disposizione censurata interviene nella materia «coordinamento della finanza pubblica» e non stabilisce un principio fondamentale di coordinamento ma norme di dettaglio, che spettano invece alla potestà legislativa delle Regioni.

La Corte ritiene la censura infondata evidenziando che si tratta di disposizione che stabilisce una norma di coordinamento in quanto:

- 1) si prefigge di evitare gli effetti distorsivi della concorrenza tra gli scali aeroportuali e di promuovere l'attrattività del sistema aeroportuale italiano;
- 2) rispondono alle indicazioni formulate dall'AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato) nell'atto di segnalazione n. 1071 del 2013, nel quale l'AGCM per superare problematiche di «tutela della concorrenza» chiede la definizione con legge dello Stato di criteri uniformi per il calcolo dell'imposta IRESA;
- 3) ha anche lo scopo di «tutela dell'ambiente», come dimostrato dalla destinazione del gettito dell'IRESA “al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti [...] dell'intorno aeroportuale”.

Infine, relativamente alla violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., la Corte ritiene la questione infondata in quanto per costante giurisprudenza costituzionale le procedure collaborative fra Stato e Regioni non trovano applicazione nell'attività legislativa dello Stato.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 26 - 27 febbraio 2015 Luca Schiavon – Regione Veneto Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	--

**Sentenza:** n. 10 del 2015

**Materia:** non retroattività della dichiarazione di illegittimità delle sentenze della Corte costituzionale

**Limiti violati:** artt. 3, 53, 81, 119 della Costituzione

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

**Ricorrente:** Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia


**Resistente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133. Con le disposizioni impugnate è stato previsto – a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 – un prelievo aggiuntivo, qualificato «addizionale» all'imposta sul reddito delle società di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni, pari al 5,5 per cento, da applicarsi alle imprese operanti in determinati settori, tra cui la commercializzazione di benzine, petroli, gas e oli lubrificanti, che abbiano conseguito ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, ponendo a carico dei soggetti passivi il divieto di traslazione sui prezzi al consumo e affidando all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (poi divenuta Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico) il compito di vigilare e di presentare al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli effetti del tributo.

**Esito:** dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

**Annotazioni:** Si prendono in considerazione in particolari i punti 7 e 8 del «Considerato in diritto», di interesse anche regionale in quanto la Corte evidenzia i presupposti ricorrendo i quali la dichiarazione illegittimità costituzionale decorre dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e non ha invece effetto retroattivo.

Secondo la Corte, le disposizioni oggetto di censura violano gli artt. 3 e 53 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità, per incongruità dei mezzi approntati dal legislatore rispetto allo scopo, in sé e per sé legittimo, perseguito in quanto: 1) si configura il tributo ivi previsto come maggiorazione di aliquota che si applica all'intero reddito di impresa, anziché ai soli "sovra-profitti"; 2) vi è l'assenza di una delimitazione del suo ambito di applicazione in prospettiva temporale o di meccanismi atti a verificare il perdurare della congiuntura economica che ne giustifichi l'applicazione; 3) non prevede

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 26 - 27 febbraio 2015 Luca Schiavon – Regione Veneto Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie</p>
---	--	---

meccanismi di accertamento idonei a garantire che gli oneri derivanti dall'incremento di imposta non si traducano in aumenti del prezzo al consumo.

Ne consegue per il giudice costituzionale la dichiarazione di illegittimità costituzionale.

La Corte evidenzia che il suo ruolo di «custode della Costituzione nella sua integralità» impone di evitare che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una disposizione di legge determini, paradossalmente, «effetti ancor più incompatibili con la Costituzione» in modo da «scongiorare che l'affermazione di un principio costituzionale determini il sacrificio di un altro» e che «l'illimitata espansione di uno dei diritti diventi "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette».

La Corte fa presente che la retroattività delle pronunce di illegittimità costituzionale è principio generale con:

- due limiti: 1) i rapporti esauriti; 2) il bilanciamento tra valori costituzionali di cui è la Corte costituzionale, e solo essa, ad avere la competenza in proposito;
- due presupposti per applicare la non retroattività: 1) l'impellente necessità di tutelare principi costituzionali; 2) la compressione degli effetti retroattivi sia limitata a quanto strettamente necessario per assicurare il contemperamento dei valori in gioco.

Secondo il giudice costituzionale, nel caso sottoposto al giudizio, l'applicazione retroattiva della illegittimità costituzionale determinerebbe una grave violazione dell'equilibrio di bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 81 Cost..

Come noto, la legge costituzionale n. 1 del 2012 sul principio di pareggio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico ha modificato anche l'art. 119, primo comma, Cost., il quale prevedeva solo che «...le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa» aggiungendo le seguenti parole «nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea»


In merito si può richiamare anche la legge n. 243 del 2012, attuazione della l.cost. n. 1 del 2012, che all'art. 9 prevede: «i bilanci delle Regioni...si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:

- a) un saldo negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
- b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti».

Quanto dettato dalla Corte costituzionale per limitare l'applicazione retroattiva della illegittimità costituzionale per evitare una grave violazione dell'equilibrio di bilancio dello Stato pare applicabile anche ad eventuali casi di grave violazione dell'equilibrio di bilancio delle Regioni.

Sull'equilibrio di bilancio e sulla sua introduzione attraverso la legge costituzionale n. 1 del 2012, si richiamano le considerazioni svolte a pagina 11 e 12 della relazione svolta dal prof. Luciani al Convegno "Il principio dell'equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012" tenuto presso la Corte costituzionale il 22 novembre 2013.

Per la Corte, nel caso in esame, la retroattività della dichiarazione di illegittimità determinerebbe:


	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 26 - 27 febbraio 2015 Luca Schiavon – Regione Veneto Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	---

- uno squilibrio del bilancio dello Stato;
- la necessità di una manovra finanziaria aggiuntiva;
- oppure il venir meno del rispetto dei vincoli finanziari europei.

Ne consegue per il giudice costituzionale che l'effetto retroattivo della dichiarazione di illegittimità:

- in un periodo di crisi finanziaria, peserebbe sulle fasce più deboli della popolazione;
- determinerebbe disparità di trattamento tra imprese che operano nel settore petrolifero per impossibilità di distinguere ed esonerare dalla restituzione coloro che hanno rispettato il divieto di traslazione sui prezzi al consumo degli oneri fiscali, previsto dalla disposizione censurata.

La Corte dichiara pertanto la illegittimità della disposizione impugnata e «la cessazione degli effetti delle norme dichiarate illegittime dal solo giorno della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica».

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 26 - 27 febbraio 2015 Luca Schiavon – Regione Veneto Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	--

**Sentenza:** n. 263 del 2014

**Materia:** controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari

**Limiti violati:** violazione della autonomia contabile garantita al Consiglio regionale dalla Costituzione

**Giudizio:** Conflitto di attribuzione

**Ricorrente:** Regione Basilicata

**Resistente:** Presidente del Consiglio dei ministri


**Oggetto:** dieci deliberazioni assunte dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata (dalla n. 51 alla n. 60 del 18 marzo 2014), con cui – in forza dell’art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213 – è stato esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali relativi all’esercizio finanziario 2013.

**Esito:** la Corte dichiara inammissibile una parte del ricorso e per il resto lo respinge, affermando che spettava alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, operare la verifica della regolarità dei rendiconti consiliari anche sulla base dei criteri introdotti dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 28 (Recepimento d.l. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 231. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8).

**Annotazioni:** Con un primo motivo di ricorso, la ricorrente si duole che la Corte dei conti - con riferimento alle deliberazioni della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, 18 marzo 2014, nn. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 con le quali è stato esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali relativi all’esercizio finanziario 2013 - ha svolto un controllo di merito, diverso da quello meramente documentale delineato con l’art. 1, commi 9 e seguenti del decreto legge n. 174 del 2012 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014.

La Corte dichiara la censura inammissibile, in quanto, premesso che spetta alla Corte dei conti la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari (coerenza delle spese con le finalità previste dalla legge), conclude che la doglianza è apodittica essendo rivolta contro tutte le deliberazioni della Corte dei conti, senza distinguere quelle dichiarate regolari da quelle dichiarate irregolari.

Con un secondo motivo di censura, secondo la Regione ricorrente vi sarebbe con le impugnate deliberazioni della Corte dei conti la violazione della sua autonomia contabile con riferimento alle spese per il personale dei gruppi consiliari, in quanto i criteri per la verifica della regolarità sarebbero stati individuati solo ex post, cioè successivamente alla spesa effettuata. Per la Corte la censura è infondata, in quanto la sezione regionale della Corte dei conti ha operato la verifica della regolarità delle spese in esame sulla base dei criteri introdotti dalla legge regionale n. 31 del 2012 – in applicazione dell’art. 2, comma

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 26 - 27 febbraio 2015</p> <p>Luca Schiavon – Regione Veneto</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie</p>
---	--	---

1, lettera h), del decreto legge n. 174 del 2012 – entrata in vigore il 1° gennaio del 2013, e quindi all’inizio del relativo esercizio finanziario.


Con una ulteriore questione di legittimità, la ricorrente solleva la violazione, da parte delle delibere della Corte dei conti, della normativa nazionale e regionale disciplinante la determinazione del costo massimo del personale dei gruppi consiliari.

Per la Corte la questione è inammissibile, in quanto si risolve in una mera interpretazione della disciplina legale della materia, e non in una lesione della propria competenza costituzionale ai sensi della quale le Regioni possono proporre ricorso per conflitto di attribuzioni, ai sensi della legge n. 87 del 1953.

Secondo la Corte, l’errata interpretazione della disciplina legale prospettata dalla Regione ricorrente deve essere fatta valere nelle appropriate sedi giurisdizionali, richiamando la propria sentenza n. 39 del 2014, che non ha escluso contro le delibere della Corte dei conti in materia di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari la «garanzia della tutela dinnanzi al giudice assicurata dal fondamentale principio degli artt. 24 e 113 Cost.», ma il «quomodo» di tale tutela è stato ritenuto esulante dal giudizio deciso con la medesima sentenza n. 39/2014.

Il giudice costituzionale evidenzia che sul punto è intervenuto il legislatore statale che con l’art. 33, comma 2, lettera a), n. 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116 – ha introdotto un secondo periodo all’art. 1, comma 12, del decreto legge n. 174 del 2012, specificando che «Avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, è ammessa l’impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all’articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».



	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 26 - 27 febbraio 2015 Luca Schiavon – Regione Veneto Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	--

**Sentenza:** n. 231 del 2014

**Materia:** ordinamento civile, giurisdizione e norme processuali, giustizia amministrativa, (regime giuridico del rapporto di lavoro)

**Limiti violati:** artt. 3, 24, primo comma, 97, 98, 111, secondo comma, 113, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l), terzo e settimo comma, della Costituzione

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

**Ricorrente:** Tribunale ordinario di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro

**Resistente:** Regione Molise


**Oggetto:** art. 2 della legge della Regione Molise n. 14 del 2010 (Iniziativa finalizzata alla razionalizzazione della spesa regionale), con la quale «è revocato l'incarico di Segretario generale del Consiglio in essere ed è risolto il connesso contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei tempi previsti dallo stesso che decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge», attribuendo al Direttore generale della Direzione generale Prima (I) della Giunta regionale il coordinamento degli apparati amministrativi del Consiglio regionale

**Esito:** dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Molise 21 luglio 2010, n. 14

**Annotazioni:** Il Tribunale ordinario di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Molise 21 luglio 2010, n. 14 (Iniziativa finalizzata alla razionalizzazione della spesa regionale), il quale, nel suo unico comma, stabilisce che «Ai fini del contenimento della spesa sul personale, nelle more dell'attuazione della riorganizzazione prevista dalla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, gli apparati amministrativi del Consiglio regionale sono coordinati dal Direttore generale della Direzione generale I della Giunta regionale di cui alla legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, in carica alla data dell'entrata in vigore della presente legge senza ulteriori riconoscimenti economici. A tal fine, è revocato l'incarico di Segretario generale del Consiglio in essere ed è risolto il connesso contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei tempi previsti dallo stesso, che decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge».

La parte privata, dopo avere manifestato l'intenzione di «approfondire» le argomentazioni sviluppate nell'ordinanza di rimessione, sostiene che la norma impugnata, prevedendo, «esclusivamente per l'esponente, la cessazione immediata, automatica e ad personam dall'incarico conferitogli in virtù di un regolare e legittimo contratto individuale di lavoro», violerebbe:

- 1) gli artt. 97 e 98 Cost. i quali non consentono alla pubblica amministrazione di recedere liberamente e arbitrariamente dal rapporto di lavoro dirigenziale, a salvaguardia della continuità dell'azione amministrativa e della possibilità per il dirigente di esercitare i diritti spettantigli;
- 2) l'art. 3 Cost. in quanto la revoca è avvenuta con legge-provvedimento nei confronti di un solo dirigente, con violazione del principio della generalità e astrattezza delle leggi;

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 26 - 27 febbraio 2015 Luca Schiavon – Regione Veneto Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie</p>
---	--	---

- 3) l'art. 24 Cost. in quanto è stato negato al dirigente l'esercizio del diritto di difesa;
- 4) l'art. 111, secondo comma, Cost. in quanto si è negato al dirigente un contraddittorio avanti un giudice terzo e imparziale, con lesione del principio del giusto processo;
- 5) l'art. 113 Cost, che riserva al giudice di dirimere le controversie tra i cittadini e la pubblica amministrazione;
- 6) l'art. 117, secondo comma, lett. l) «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile [e penale] e giustizia amministrativa», Cost., in quanto la norma regionale impugnata incide sul regime giuridico del rapporto di lavoro dirigenziale;
- 7) l'art. 117, settimo comma, Cost., incidendo la norma censurata sulla piena parità tra uomini e donne nella vita economica.

Il Tribunale nell'ordinanza di rimessione solleva il giudizio di legittimità costituzionale della norma regionale con riferimento solo ai motivi indicati ai nn. 2), 3), 4), 5) e 7) dalla parte privata.

La Corte pertanto, in relazione alle questioni n. 1) e n. 6), dichiara inammissibili le censure sollevate dalla parte privata, in quanto non figurano nell'ordinanza di rimessione del Tribunale.

Il giudice costituzionale evidenzia che tali censure avrebbero potuto portare alla dichiarazione di illegittimità della norma impugnata per «irragionevolezza» e «arbitrarietà», ma che non ha potuto esaminare tali motivi non essendo stati sollevati nell'ordinanza di rimessione dal Tribunale ma solo richiesti e motivati dalla parte privata.

Con riferimento alle rimanenti censure, la Corte dichiara la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in quanto:

- la natura di legge-provvedimento non è incompatibile con l'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione (sul punto si vedano le sentenze della Corte costituzionale n. 137/2009 e n. 241/2008);
- nell'ordinamento costituzionale è assente una «riserva di amministrazione» che precluda alla legge ordinaria la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidate all'azione amministrativa;
- il diritto di difesa nel caso in esame non risulta annullato, ma trasferito dall'ambito della giustizia amministrativa a quello della giustizia costituzionale;
- non vi interferenza con l'esercizio della funzione giurisdizionale, non essendo ravvisabile, al momento dell'approvazione della legge regionale, alcuna controversia o pronuncia giurisdizionale con la quale la legge regionale medesima potesse interferire;
- non sussiste alcuna attinenza tra la revoca ex lege di un incarico dirigenziale e la piena parità tra gli uomini e le donne nella vita economica e sociale che le leggi regionali devono promuovere, rimuovendo ogni ostacolo che la impedisca.